



COMUNE DI ERCHIE

I SETTORE: AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, DEMOGRAFICI

>>COPIA<<

Determinazione N. 744 del 26/09/2019

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni Sig. Rizzo Roberto. Approvazione schema di transazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che al Comune di Erchie (BR) pervengono innumerevoli richieste di risarcimento danni da parte di cittadini coinvolti in incidenti stradali connessi, a dire degli stessi, all'esistenza di grosse buche sull'asfalto, alla cattiva manutenzione delle strade e/o dei marciapiedi, alla insufficienza e precarietà della rete fognaria e della segnaletica stradale;
- che questo Ente, non essendo coperto di specifica polizza assicurativa, è costretto a riscontrare direttamente le istanze di risarcimento danni pervenute, effettuandone apposita istruttoria;
- che la gestione diretta delle suddette istanze comporta da un lato la necessità di acquisire informazioni, relazioni e perizie al fine di valutare e quantificare il danno, dall'altro la verifica della sussistenza del nesso causale tra evento, responsabilità dell'Ente e danno stesso;
- che il Commissario Straordinario, con propria deliberazione n. 65 del 27/05/2015, ha provveduto a disciplinare la procedura di gestione diretta delle richieste di risarcimento danni ed ha autorizzato il Responsabile del Servizio Contenzioso a liquidare le istanze di risarcimento fino ad un massimo di € 1.000,00, previo accertamento del danno e specifica istruttoria;

RITENUTO:

- che, per giurisprudenza costante, i danni da insidia vengono generalmente addebitati all'ente proprietario della strada - nel caso di specie, il Comune - riconoscendo, nella maggior parte dei casi, l'applicazione dell'art. 2051, inerente la colpa del custode, con la conseguenza che se il cittadino/utente della strada chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti, sarà tenuto a dimostrare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, onerando l'amministrazione custode dall'esimersi da responsabilità solo provando il caso fortuito (si veda, Cass. VI 07/01/2016 n. 56; Cass. VI 03/02/2015 n. 1896; Cass. III 27/03/2015 n. 6245);
- che, comunque, l'utente della strada è tenuto sempre ad adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l'avverarsi del pregiudizio, con ciò emergendo il principio di autoresponsabilità ex art. 1227 cc (ad uno, Cass. VI 22/02/2017, n.4638);

ATTESO CHE:

- in data 19/03/2019, assunta al prot. 3445, veniva recapitata a questo Ufficio missiva a firma dell'Avv. Bianco Maria Antonietta Piera, in nome e per conto del Sig. Rizzo Roberto, il quale diffidava l'ente al risarcimento dei danni occorsi alla vettura del proprio assistito (Alfa Romeo tg CJ891HX) in conseguenza di un sinistro verificatosi in data 28/01/2019, nella Via vecchia per Lecce, altezza incrocio Via Isonzo, a causa di una buca nel manto stradale;
- con propria nota prot. 3543 del 21/03/2019, pertanto, si procedeva ad avviare l'istruttoria, richiedendo ai competenti Responsabili dell'UTC e della Polizia Locale di relazionare in merito alla vicenda;
- in data 10/06/2019 giungeva ulteriore sollecito da parte dell'Avv. Bianco, che quantificava in € 483,68 il danno patito dal proprio assistito, integrata da dichiarazione testimoniale di soggetto presente nelle circostanze di luogo e tempo in cui è occorso il sinistro;
- questo Ufficio sollecitava le relazioni interne in data 18/06/2019;
- seguivano note dell'Arch. Ciccarese e del M.llo Coppola che sostanzialmente davano atto della esistenza della insidia, di poi riparata da ditta incaricata dall'Ente;
- nelle more, in data 16/07/2019 giungeva richiesta di stipula di convenzione di negoziazione assistita da parte del legale di controparte;

- a seguito di tanto, onde pervenire ad un accordo stragiudiziale della vicenda - che protratta dinanzi all'Autorità Giudiziaria comporterebbe un inutile aggravio di spese per il Comune - l'Avv. Bianco, sentito per le vie brevi, ha dichiarato la disponibilità del proprio assistito a definire bonariamente la vertenza, accentando, a fronte della richiesta, la somma onnicomprensiva di spese legali, pari a € 350,00, con applicazione di un concorso di colpa pari al 30%, senza avere null'altro a pretendere e con rinuncia espressa ad intentare qualsivoglia azione giudiziale;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire il superiore interesse pubblico, l'amministrazione può ritenere necessario rinunciare a difendere la propria posizione dinanzi ad un giudice e transigere con la controparte, in virtù del fatto che la transazione ha sicuramente una convenienza economica in relazione alla incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, valutata in comparazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

VISTI:

- il D. Lgs 267/2000;
- la deliberazione n. 65 del 27/05/2015;
- il Decreto Sindacale n. 02/2019;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare le ragioni riferite nella parte motiva che qui si intendono materialmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegato schema di transazione;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'art 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs 118/2011, la somma di € **350,00** come di seguito indicato:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	810/0	Descrizione		Spese per liti,arbitraggi e consulenza a tutela delle ragioni del comune, risarcimento danni	
Missione	01	Programma	11	PdC Finanz	1.03.02.11.006
CIG.	Non necessario	Spesa ricorrente		NO	
Creditore	Rizzo Roberto				
Causale	Accordo transattivo sinistro del 28/01/2019				
Modal. Finanz.	Fondi comunali				
Importo	€ 350,00	Frazionabile in dodicesimi		NO	

- 4) di liquidare, previa sottoscrizione dell'atto di transazione, in favore del Sig. Rizzo Roberto (RZZRRT75E08B180E) residente in Erchie alla Via C. Colombo, 91, la somma di € 350,00, comprensivo delle spese legali, a titolo di definitivo e complessivo risarcimento per i danni subiti in data 28/01/2019, tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dalla parte e presente agli atti;
- 5) di dare atto che la presente è esecutiva ed efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile, mediante copertura finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario;
- 6) di pubblicare la presente all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
- 7) sono garantiti gli adempimenti per la trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 968 del 19/09/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Erchie, **26/09/2019**

Il Responsabile del Servizio
D.ssa RODI AGATA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 968 del 19/09/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2019	1	810	0	950	1	350,00

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2019	1869	1	950	RIZZO ROBERTO	350,00

Erchie, **26/09/2019**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. FRACELLA GIUSEPPE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1285

Il 27/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **744 del 26/09/2019** con oggetto:

Richiesta di risarcimento danni Sig. Rizzo Roberto. Approvazione schema di transazione

e vi resterà affissa per giorni 15, fino al 12/10/2019, ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Erchie, **27/09/2019**

Il Firmatario della Pubblicazione

D.ssa RODI AGATA

Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dai nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. n. 3 D.Lgs. n.39 del 12 febbraio 1993.